

ACCORDO QUADRO

**TRA
LA CAMERA DEI DEPUTATI**

E

**L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
FORNITURA DI DATI ED INFORMAZIONI NECESSARI
AL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
N. 443 DEL 2001**

ACCORDO

TRA

LA CAMERA DEI DEPUTATI, con sede in Roma, Via della Missione n. 8, codice fiscale 80442710580, rappresentata dall'Onorevole Gianfranco Fini, nella qualità di Presidente della Camera dei deputati, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata, di seguito denominata "Camera"

E

**L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**, con sede in Roma, via di Ripetta 246, codice fiscale F97163520584, rappresentata dal Prof. Sergio Santoro, nella qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata, successivamente indicata come "Autorità";

di seguito congiuntamente indicate come “le Parti”;

VISTO

- l'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilità e di finanza pubblica, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, che prevede la presentazione, in allegato al Documento di economia e finanza, del Programma delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- la predetta legge n. 196 del 2009, che al Titolo II, *Misure per la trasparenza e la controllabilità della spesa*, all'articolo 4, *Controllo parlamentare*, reca una serie di disposizioni volte a consentire alle Commissioni parlamentari competenti un controllo costante sull'attuazione della legge medesima e la formulazione di osservazioni e di valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica;
- l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge di contabilità e finanza pubblica in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, che prevede che alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica è consentito l'accesso alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- il disposto del comma 2 del predetto articolo 8 secondo il quale gli elementi contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere pubbliche,

per le attività di valutazione degli investimenti pubblici previste dalla normativa vigente nonché, per l'elaborazione dei documenti di contabilità e finanza pubblica, dal citato articolo 10, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

- l'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, che prevede l'obbligo delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori di trasmettere all'Osservatorio dei contratti pubblici, successivamente indicato come "Osservatorio", operante nell'ambito dell'Autorità, per contratti di importo superiore a 500.000 euro, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista nonché, limitatamente ai settori ordinari, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale;
- l'articolo 6, comma 9, lettera a), del predetto Codice dei contratti, che prevede che l'Autorità, nell'ambito della propria attività, può richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;
- il comma 11 del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il quale prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie con provvedimento dell'Autorità nei confronti dei soggetti che si rifiutano di fornire gli elementi di informazione di cui al comma 9 del medesimo articolo 6;



- l'articolo 6-bis del Codice dei contratti, introdotto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, che prevede che i dati di cui all'articolo 7 del medesimo Codice confluiranno nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2013.

CONSIDERATO CHE

- l'Amministrazione della Camera dei deputati, d'ora in avanti "Amministrazione della Camera", è impegnata a sviluppare l'attività di supporto all'esercizio delle funzioni proprie dell'organo parlamentare nel settore delle infrastrutture strategiche attraverso un monitoraggio dell'attuazione della legge n. 443 del 2001 che si svolge attraverso la presentazione di rapporti annuali all'VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici);
- dal 2004 sono state predisposte a cura del Servizio Studi sei successive edizioni del rapporto "L'attuazione della legge obiettivo" ed è stato realizzato un sistema informativo divulgativo dei dati acquisiti;
- a decorrere dal 2010, su richiesta dell'VIII Commissione (ambiente), è stata avviata una collaborazione tra l'Amministrazione della Camera e l'Autorità nell'ambito della quale è stata messa a disposizione dell'Autorità una parte del citato sistema al fine di farvi confluire, con riferimento alle opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 che siano state oggetto di delibera da parte del CIPE, i dati e le informazioni che i responsabili del procedimento sono tenuti a comunicare all'Autorità, in virtù di quanto disposto dai predetti articoli 7,



Camera dei Deputati

comma 8, e 6, commi 9, lettera a), e 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

- la Camera è interessata ad avvalersi delle competenze istituzionali dell'Autorità per sviluppare la propria capacità di analisi ed approfondimento dei dati riguardanti opere comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001;

-a seguito dell'avvio dell'operatività della Banca dati dei contratti pubblici, l'Autorità potrebbe ulteriormente potenziare la sua capacità di acquisizione di dati riferiti alle infrastrutture oggetto di monitoraggio consentendo alla Camera, pertanto, di disporre di informazioni utili ai fini della relativa attività.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente convenzione disciplina la collaborazione fra la Camera e l'Autorità finalizzata allo svolgimento delle attività di fornitura dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio dell'attuazione della legge n. 443 del 2001 e all'esame degli allegati ai documenti di finanza pubblica da parte della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ARTICOLO 2 (Modalità della collaborazione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Autorità fornisce all'Amministrazione della Camera con le modalità concordate tra le parti i dati e le informazioni riguardanti lo stato di attuazione delle opere – e dei relativi lotti funzionali –, comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 e oggetto di deliberazione da parte del CIPE, con particolare riferimento a:

- a) livello di progettazione raggiunto;
- b) affidamento dei lavori, compreso il quadro economico e finanziario;
- c) esecuzione dei lavori ivi inclusi il contenzioso, le eventuali varianti e la sospensione dei lavori.

2. Tali dati ed informazioni, che sono trasmessi dai responsabili unici del procedimento all'Osservatorio, confluiscono nella sezione sullo stato di attuazione delle schede relative alle opere di cui al comma 1.

3 La Camera ha piena disponibilità dei dati forniti dall'Autorità ai sensi del comma 1, salva la titolarità dell'Autorità dei dati forniti, e può utilizzarli nella predisposizione di documenti e ricerche volti a supportare l'esercizio delle funzioni parlamentari, citando la fonte Autorità.

ARTICOLO 3 **(Comitato di coordinamento)**

1. Al fine di assicurare l'attuazione del presente accordo, è istituito un Comitato di coordinamento composto da due rappresentanti di ciascuna Parte. Il Comitato si avvale di una segreteria composta da un rappresentante per ogni Parte.
2. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte comunicherà all'altra i nominativi dei propri rappresentanti nel Comitato e nella segreteria, designati ai sensi del comma 1 del presente articolo. È facoltà delle Parti di procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.
3. Il Comitato di cui al comma 1 provvede, secondo le direttive ricevute dalle Parti, a:
 - a) definire i contenuti e le modalità di attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2, predisponendo, in particolare, un programma annuale di attività in attuazione del medesimo articolo 2;
 - b) monitorare lo stato di attuazione delle iniziative di cui alla lett. a) e i risultati conseguiti;
 - c) individuare le misure da adottare per la risoluzione delle problematiche eventualmente evidenziate dal monitoraggio di cui alla lett. b);
 - d) informare i vertici istituzionali dell'Amministrazione della Camera e dell'Autorità sull'andamento complessivo del presente accordo;
 - e) svolgere gli ulteriori compiti eventualmente concordati tra le Parti.

ARTICOLO 4

(Recesso)

1. La Camera ha facoltà di recedere dal presente accordo, dandone preavviso all'Autorità almeno tre mesi prima della data del recesso, con determinazione assunta secondo il proprio ordinamento.
2. L'Autorità ha facoltà di recedere del presente accordo, dandone preavviso alla Camera almeno tre mesi prima della data di recesso, qualora ciò consegua a modifiche del quadro normativo di riferimento ovvero dei propri compiti istituzionali.

ARTICOLO 5

(Riservatezza e protezione dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza acquisiti nel corso delle attività previste dal presente accordo.
2. Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo si prestano reciproco assenso al trattamento, alla conservazione ed alla comunicazione di eventuali dati personali che vengano in rilievo ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le attività poste in essere in esecuzione del presente accordo che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e degli atti di recepimento previsti nei rispettivi ordinamenti.

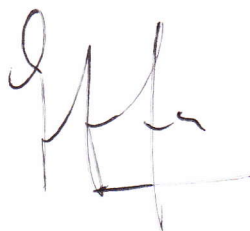
ARTICOLO 6 (Durata)

1. Il presente accordo, redatto in numero di due originali, ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile per periodi non superiori a tre anni, previa comunicazione tra le Parti da rendere entro tre mesi dalla scadenza.

Roma, 17 dicembre 2012

Per la Camera dei Deputati

Il Presidente on. Gianfranco Fini



Per l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture

Il Presidente Prof. Sergio Santoro

